



COMUNE DI RIPOSTO

Provincia di Catania

Regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza economica

Adottato con deliberazione C.C. n° 86 del 13/07/1999
Modificato con deliberazione C.C. n° 056 del 26/10/2004



COMUNE DI RIPOSTO

Provincia di Catania

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA¹

ART. 1 AVENTI DIRITTO

Hanno diritto all'assistenza economica i cittadini residenti nel Comune da oltre un anno (D.P. 28/05/97 Regolamento tipo L.R. 22/86), fatte salve le norme legislative vigenti relative ad utenti stranieri, che non rientrano nei termini previsti dal presente Regolamento L.R. n° 22/86, che si trovano in particolare stato di indigenza economica e/o, per cause non imputabili alla loro volontà, siano nell'impossibilità di svolgere lavoro proficuo. Detto intervento è subordinato alla disponibilità finanziaria dell'Amministrazione Comunale.

ART. 2 FORME DI ASSISTENZA

1 - L'Assistenza a favore dei cittadini bisognosi può concretarsi con erogazione di denaro o con prestazioni comunque finalizzate alla soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare.

2 - L'Assistenza economica con erogazione di denaro si può articolare in:

- CONTINUATIVA consistente nell'erogazione mensile di un contributo per un periodo non inferiore a mesi sei e non superiore a mesi 12, con revisione da attuarsi allo scadere dei primi sei mesi di assistenza concessa.
- TEMPORANEA consistente nell'erogazione mensile di un contributo per un periodo non superiore a mesi tre.
- STRAORDINARIA consistente in un contributo "Una Tantum", finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale.

ART. 3 ISTANZE

1 - Le domande per ottenere l'assistenza devono essere redatte su apposito modulo fornito dall'Amministrazione. Esse devono contenere le notizie richieste e, se necessario, devono essere integrate da altre sui componenti del nucleo familiare, sugli eventuali obbligati agli alimenti di cui

¹ Il comma 3° dell'art. 5, il comma 3° dell'art. 7 e l'intero art. 8 del presente regolamento (testo evidenziato in neretto corsivo) sono stati annullati dal CO.RE.CO. Centrale con decisione n° 8260/7920 nella seduta del 30/09/99.

all'art. 433 del Codice Civile e sull'importo di eventuale trattamento pensionistico diretto o indiretto o di altri assegni e indennità.

2 - All'istanza deve essere allegata l'eventuale denuncia dei redditi presentata nell'anno precedente a quello della richiesta, ovvero in quello immediatamente precedente.

3 - Unitamente all'istanza, i richiedenti potranno documentare quanto esposto nei superiori commi anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi degli art. 20 e 26, 4° comma della Legge 4/1/1968, n. 15.

ART. 4

ISTRUTTORIA DEL CASO

1 - Per ciascuna richiesta verranno effettuati due tipi di indagine:

- DIRETTA attraverso la visita domiciliare, effettuata dalle Assistenti Sociali che, nella relazione, avranno cura di evidenziare le condizioni socio-economiche del nucleo familiare.
- INDIRETTA attraverso accertamenti particolari a mezzo della P.M. o degli Uffici competenti (Conservatoria Registri Immobiliari – Tributaria – INPS - Ufficio Collocamento – Prefettura - C.C.I.A.A . -U.U.SS.LL . -P.R.A. - Associazioni di volontariato operanti nel settore ed iscritte all'Albo Comunale, ecc.), nel caso in cui emergano dubbi sulla situazione socio - economica dichiarata dal richiedente.

2 - Il responsabile del servizio quantificherà le somme da erogare o l'individuazione della prestazione finalizzata, tenendo conto dell'eventuale richiesta, delle condizioni economiche del richiedente, dello scopo dell'intervento, dei programmi di intervento approvati dall'Amministrazione e delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

3 - L'ufficio di servizio sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica con accertamenti periodici, nel caso di assistenza continuativa, ne riferisce trimestralmente alla Giunta Municipale.

4 - L'ufficio accerterà se vi sono congiunti obbligati a prestare alimenti ai sensi degli artt. 443 e seguenti del Codice Civile. In caso di indigenza anche degli obbligati il Comune effettuerà gli interventi richiesti e ritenuti necessari: in caso contrario promuoverà le necessarie azioni a tutela degli interessi degli assistiti.

5 - Qualora la Giunta, nei provvedimenti relativi all'assistenza economica, si discosti dal parere o dalla proposta dell'ufficio dovrà motivare i relativi atti deliberativi,

6 - Alla fine di ogni anno il responsabile del servizio presenterà una relazione sulla conduzione del servizio, sui vari interventi e sugli obiettivi raggiunti.

ART. 5

ASSISTENZA CONTINUATIVA

CASI DI ASSEGNAZIONE – QUANTIFICAZIONE DEL SUSSIDIO

1 - L'assistenza economica continuativa potrà essere erogata, a favore di cittadini residenti da oltre un anno nel Comune, solo nel caso in cui

- una grave malattia insorgente temporanea e documentata
- la morte
- la detenzione

di un componente il nucleo familiare, comportino la perdita totale delle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

2 - Il contributo mensile non potrà superare il corrispettivo della pensione minima INPS annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT.

3 - Il contributo mensile massimo sarà calcolato tenuto conto dei seguenti parametri:¹

60% Della pensione minima INPS per nucleo familiare con presenza di un minore

10% Della pensione minima INPS per ogni altro minore a carico

10% Della pensione minima INPS per case in affitto che non sia alloggio popolare.

4 - La durata e l'entità del sussidio saranno determinate, di volta in volta, in riferimento al punteggio acquisito nella graduatoria di cui all'art. 8 e alla gravità della malattia.

ART. 6

ASSISTENZA CONTINUATIVA - CASI DI ESCLUSIONE

- A Reddito superiore al minimo vitale;
- B Proprietà di immobili oltre quello per uso abitativo proprio;
- C Rifiuto, da parte dell'utente, di soluzioni alternative di assistenza economica continuativa;
- D Contemporanea erogazione di altre forme di assistenza;
- E Presenza di persone tenute agli alimenti (433 C.C.);

ART. 7

ASSISTENZA TEMPORANEA - QUANTIFICAZIONE DEL SUSSIDIO

1 - Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile, per un periodo non superiore a mesi tre e per una sola volta nell'arco di un anno, in presenza di situazioni personali o familiari contingenti, tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

2 - Il contributo mensile non potrà superare il corrispettivo della pensione minima INPS annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT.

3 - Il contributo massimo mensile sarà calcolato tenuto conto dei seguenti parametri:

- 60% della pensione minima INPS per nucleo familiare;

- 10% della pensione minima INPS per ogni minore a carico;

- 10% della pensione minima INPS per casa in affitto che non sia alloggio popolare.

4 - La durata e l'entità del sussidio saranno determinate, di volta in volta, in riferimento al punteggio acquisito nella graduatoria di cui all'art. 8 e alla gravità della malattia.

ART. 8

ASSISTENZA CONTINUATIVA, TEMPORANEA E ABITATIVA - GRADUATORIA¹

1 - La graduatoria, ai fini dell'assegnazione del contributo, viene predisposta dall'Ufficio di Servizio Sociale e aggiornata trimestralmente tenendo conto dei seguenti elementi e punteggi:

- | | |
|--|-----------------|
| a) Reddito del nucleo familiare non superiore alla fascia esente | Punti 10 |
| b) Reddito superiore alla fascia esente a detrarre per ogni milione | Punti 1 |

¹ Il comma 3° dell'art. 5, il comma 3° dell'art. 7 e l'intero art. 8 del presente regolamento (testo evidenziato in neretto corsivo) sono stati annullati dal CO.RE.CO. Centrale con decisione n° 8260/7920 nella seduta del 30/09/99.

- | | |
|---|-----------------|
| <i>c) Coniuge convivente disoccupato e senza reddito</i> | <i>Punti 5</i> |
| <i>d) Figlio minore o convivente disoccupato e senza reddito, genitori, fratello o sorella convivente disoccupato e senza reddito</i> | <i>Punti 5</i> |
| <i>e) Detenzione di un membro del nucleo familiare</i> | <i>Punti 5</i> |
| <i>f) Malattia grave invalidante con attestazione recente del principale produttore di reddito</i> | <i>Punti 15</i> |
| <i>del coniuge</i> | <i>Punti 10</i> |
| <i>del figlio</i> | <i>Punti 10</i> |
| <i>g) Casa in affitto che non sia alloggio popolare</i> | <i>Punti 5</i> |
| <i>h) Tossicodipendenza di un membro del nucleo familiare</i> | <i>Punti 10</i> |
| <i>i) Coniuge separato o divorziato che non ottempera alla corresponsione degli alimenti</i> | <i>Punti 5</i> |
- 2 - A parità di punteggio ha la preferenza l'utente che nell'anno precedente non ha usufruito di alcuna forma di assistenza.*
- 3 - In caso di ulteriore parità, per la precedenza, si farà riferimento alla data di presentazione della domanda.*

ART. 9

ASSISTENZA STRAORDINARIA

1 - Per assistenza straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "Una Tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, quale grave malattia o una calamità naturale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica.

2 - Agli interventi di assistenza economica possono accedere, in caso di inderogabile esigenza assistenziale, anche i soggetti temporaneamente presenti nel territorio comunale, anche se stranieri, nonché i cittadini residenti che non abbiano ancora acquisito il domicilio di soccorso.

3 - L'intervento di assistenza economica straordinaria è "Una Tantum", ovvero esso non è annualmente rinnovabile e non può superare la somma di L. 1.000.000.

4 - Nel caso di comprovata grave patologia che richieda terapie ed indagini onerose e non in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, il contributo viene determinato entro il limite massimo del 50% delle spese sostenute ed in ogni caso fino ad una cifra massima annua di L. 3.000.000.

4 bis - Nell'ipotesi di cui al 4° comma, sussistendone l'estrema necessità comprovata dall'Ufficio, l'Amministrazione può procedere all'erogazione del contributo sulla base di semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio salvo successiva verifica di tutta la documentazione come indicato al successivo 5° comma.

5 - Le spese devono essere documentate in originale e l'istanza deve essere integrata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso all'Azienda Sanitaria Locale o ad altri Enti e se abbia o meno ricevuto tali rimborsi, specificandone, in caso positivo, l'entità complessiva.

6 - Questo tipo di contributo può essere assegnato a prescindere dalla graduatoria corrispondente.

ART. 10
CONTRIBUTO ECONOMICO E ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE

1 – L'Amministrazione comunale, ricorrendo i presupposti previsti dal presente regolamento, può concedere contributi a soggetti fisicamente idonei in condizioni di bisogno, richiedendo ai medesimi la prestazione di attività socialmente utili sulla base di progetti predisposti nei settori della custodia, della tutela e della manutenzione di strutture pubbliche, della protezione civile e della prestazione di servizi alle persone.

2 – La prestazione dell'attività non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato o autonomo, costituendo l'erogazione del contributo una manifestazione di attività assistenziale e non remunerazione di attività lavorativa comunque intesa.

3 – L'Amministrazione comunale assicura i soggetti di cui al primo comma contro gli infortuni.

4 – I soggetti di cui al primo comma dichiarano la loro disponibilità a svolgere l'attività socialmente utile con atto unilaterale sottoscritto alla presenza del Capo della Ripartizione.

5 – I contributi di cui al presente articolo non potranno essere concessi a più di un soggetto nell'ambito dello stesso nucleo familiare.

6 – Ai soggetti di cui al primo comma il contributo non può essere erogato per un periodo superiore a tre mesi nell'anno solare, salva deroga con atto motivato².

7 – L'Amministrazione comunale in qualsiasi momento può sospendere l'erogazione del contributo in caso di accertato inadempimento del soggetto beneficiario o per il venir meno dei requisiti per l'ammissione al contributo.

8 – L'immotivato rifiuto di prestare l'attività da parte del soggetto determina la sospensione di qualsiasi trattamento assistenziale di forma diversa per l'anno solare nel quale cade il rifiuto.

ART. 11
ASSISTENZA ABITATIVA

1 - L'Amministrazione Comunale, al fine di consentire a soggetti/nuclei che versano in grave stato di disagio economico, di vivere in ambiente decoroso, può accordare agevolazioni contributive a titolo di assistenza abitativa.

2 - Il contributo viene erogato direttamente al locatore nella misura determinata dall'Area V con riferimento alle condizioni dell'assistito e alle risorse disponibili³.

ART. 12
CONTRIBUTO IN FAVORE DI GESTANTI NUBILI E RAGAZZE MADRI

1 - Al fine di garantire la realizzazione del diritto alla maternità nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino, l'Amministrazione Comunale attiva interventi contributivi in favore di gestanti e ragazze madri, in condizioni di disagio economico, che abbiano i seguenti requisiti:

- a) Stato civile nubile della gestante oppure condizione di ragazza madre il cui figlio non abbia compiuto i 16 anni e sia stato riconosciuto soltanto dalla madre che lo tiene a carico;
- b) Stato di gestazione dal 3° mese in poi, debitamente certificato;
- c) Residenza nel comune da almeno un anno.

2 - Ai soggetti ammessi potrà essere corrisposto un contributo continuativo mensile non superiore a L. 240.000 per ciascun figlio.

² Inciso introdotto con deliberazione C.C. n. 056 del 26/10/2004.

³ Così modificato con deliberazione C.C. n. 056 del 26/10/2004.

- 3 - Il contributo verrà corrisposto con decorrenza dalla data della richiesta e fino:
- alla data del parto per le gestanti nubili;
 - al compimento del 16° anno di età del figlio, per le ragazze madri.

4 - L'assistenza economica sarà subordinata ad accertamenti annuali da parte dell'ufficio e cessa nei seguenti casi:

- a) qualora il soggetto contragga matrimonio o si trovi di fatto in stato di convivenza ;
- b) a seguito di adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità del minore;
- c) a seguito di ricovero del minore a convitto o semi convitto presso Istituto con retta a carico del Comune.

ART. 13 ***SOSTEGNO SCOLASTICO***

1 - In favore degli alunni della scuola dell'obbligo e di quelli meritevoli della scuola superiore, appartenenti a nuclei familiari che presentino particolari problematiche di natura socio-economica, può essere corrisposto, su proposta motivata dell'Ufficio Servizi Sociali, un sostegno economico consistente nel rilascio di Buoni libro oltre quelli già forniti dall'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.

2 - Possono usufruire di tale beneficio gli studenti i cui nuclei familiari siano residenti da almeno un anno nel territorio comunale.

3 - L'Amministrazione una volta l'anno può concedere un buono acquisto nella misura massima di L. 400.000 per un figlio studente e di ulteriore L. 250.000 per ogni altro figlio appartenente allo stesso nucleo familiare.

4 - Il buono acquisto libri sarà liquidato alla libreria locale cui la famiglia si è rivolta, dietro presentazione di regolare fattura.

ART. 14 ***SPESE FUNERARIE PER GLI INDIGENTI***

1 - Qualora presso le strutture ospedaliere pubbliche o private decedano soggetti indigenti privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico tale da non consentire il sostentamento delle spese funerarie, l'Amministrazione comunale interviene accollandosi la spesa relativa all'acquisto della cassa funebre, tipo economico, e le spese funerarie. Analogo intervento assistenziale si eroga nel caso in cui il decesso dell'indigente avvenga presso la sua propria abitazione, ubicata nel territorio comunale.

2 - Per le finalità suddette, all'inizio di ogni anno sarà esperita una gara al fine di individuare la ditta di onoranze funebri disposta a praticare le condizioni economiche più vantaggiose per l'Amministrazione.

3 - Il trattamento e le modalità assistenziali descritti precedentemente si applicano, a prescindere dallo stato di disagio economico, in caso di decesso, nell'ambito del territorio comunale, di soggetti totalmente abbandonati, anche non residenti o domiciliati nel comune, qualora da parte del servizio comunale di assistenza sociale venga formalmente comunicata al Comune l'evenienza di cui sopra, unitamente all'attestazione che il soggetto abbandonato, prima di morire, non ha fornito elementi informativi in ordine a parenti tenuti all'assistenza né ha costituito un fondo per far fronte alle spese funerarie.

4 - L'intervento contributivo di cui al presente articolo, in relazione all'urgenza determinata da evidenti ragioni igienico-sanitarie, viene attuato con ordinanza del Sindaco.

ART. 15
CONTRIBUTI AGLI INDIGENTI PER SPESE SANITARIE
PARTICOLARMENTE ONEROSE

1 - Si può, su richiesta, concedere il contributo ai cittadini residenti nel Comune di Riposto da almeno un anno, oppure che dimostrino di vantare nei confronti dello stesso il domicilio di soccorso, che versino in stato di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, che dimostrino, da adeguata documentazione medico-sanitaria, la relativa spesa sia per prestazioni sanitarie che mediche e farmaceutiche.

2 - La richiesta, previo accertamento del bisogno economico del richiedente da parte della P.M., dovrà essere valutata e motivata dal servizio che individuerà l'ammontare del contributo da concedere.

ART. 16
AZIONE DI RIVALSA

1 - Le spese sostenute dal Comune per gli interventi assistenziali di cui al presente regolamento dovranno formare oggetto di richiesta di rimborso nei casi in cui questo è previsto e secondo gli artt. 75 e 80 della L. 17/7/1890 n° 6972 e successive modifiche ed integrazioni, richiamati dall'art. 68 della L.R. n. 22/86 e successive modifiche ed integrazioni.

INDICE

Art.	Rubrica	Pag.
1	<i>AVENTI DIRITTO</i>	1
2	<i>FORME DI ASSISTENZA</i>	1
3	<i>ISTANZE</i>	2
4	<i>ISTRUTTORIA DEL CASO</i>	2
5	<i>ASSISTENZA CONTINUATIVA. CASI DI ASSEGNAZIONE QUANTIFICAZIONE DEL SUSSIDIO</i>	3
6	<i>ASSISTENZA CONTINUATIVA. CASI DI ESCLUSIONE</i>	3
7	<i>ASSISTENZA TEMPORANEA. QUANTIFICAZIONE DEL SUSSIDIO</i>	3
8	<i>ASSISTENZA CONTINUATIVA, TEMPORANEA E ABITATIVA. GRADUATORIA</i>	4
9	<i>ASSISTENZA STRAORDINARIA</i>	5
10	<i>CONTRIBUTO ECONOMICO E ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE</i>	5
11	<i>ASSISTENZA ABITATIVA</i>	6
12	<i>CONTRIBUTO IN FAVORE DI GESTANTI NUBILI E RAGAZZE MADRI</i>	6
13	<i>SOSTEGNO SCOLASTICO</i>	7
14	<i>SPESE FUNERARIE PER GLI INDIGENTI</i>	7
15	<i>CONTRIBUTI AGLI INDIGENTI PER SPESE SANITARIE PARTICOLARMENTE ONEROSE</i>	7
16	<i>AZIONE DI RIVALSA</i>	8